



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici e ai coordinatori delle
II.SS. statali e paritarie del primo ciclo di
istruzione del Veneto

e, p.c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell'USR e degli UU.AA.TT. del Veneto

LORO SEDI

OGGETTO: Integrazioni e precisazioni alle comunicazioni effettuate durante le Conferenze Tecniche dei giorni 25 e 26 maggio 2020 sulle operazioni finali dell'anno scolastico nel primo ciclo di istruzione.

Con riferimento alle recenti conferenze tecniche citate in oggetto, preso atto della nota DGOSV prot. 8464 del 28.05.2020 e sulla scorta di alcune informazioni assunte dal Corpo Ispettivo durante la Conferenza nazionale dei Dirigenti Tecnici, svoltasi in data 29.05.2020, si ritiene utile fornire le seguenti integrazioni e precisazioni rispetto a quanto già illustrato negli incontri svoltisi nei giorni 25 e 26 maggio.

Produzione e presentazione orale dell'elaborato da parte degli alunni candidati all'esame del 1° ciclo.

La nota ministeriale DGOSV n. 8464 citata sopra è già intervenuta a precisare che nel caso gli alunni non producano e non presentino l'elaborato assegnato, il Consiglio di Classe ne terrà conto in sede di valutazione finale, ma ciò, di per sé, non pregiudica il superamento dell'esame.

Esame di Stato al termine del primo ciclo per gli alunni disabili.

In virtù dei chiarimenti contenuti nella nota ministeriale DGOSV n.8464, anche per gli alunni disabili che non presentassero alcun elaborato, il Consiglio di Classe in sede di valutazione finale, può disporre il superamento dell'esame. Gli alunni disabili, quindi, otterranno anch'essi il diploma di licenza. Non si prevede pertanto, per il corrente a.s. 2019-2020, il caso di rilascio di attestato di credito formativo.

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.

Si ribadisce, come già annunciato nelle conferenze tecniche, che quest'anno l'ammissione alla classe successiva è pressoché automatica per tutte le classi intermedie. Per la scuola primaria, ciò è ancora più cogente, non potendosi applicare a questo grado di scuola neppure il caso della non ammissione a causa dei provvedimenti disciplinari di esclusione dagli scrutini (art. 3, comma 7 dell'OM n. 11) e neppure la previsione di cui allo stesso art. 3, comma 6 dell'OM n. 11, poiché in esso si parla di deliberazione all'unanimità del Consiglio di Classe e non si fa menzione dei docenti contitolari di classe.

In effetti, l'OM n. 11 prevede l'ammissione alla classe successiva per gli alunni della scuola primaria, **in deroga all'art. 3, comma 3, del D.lvo 62/17 che già considera evento eccezionale la non ammissione in questo grado di scuola.**

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del procedimento / LD